

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

6/2025

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Andrea Abbagnano Trione, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiaro, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Dèsirèe Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia.

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Dario Albanese, Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Patrizia Brambilla, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Elisa Grisonich, Alessandro Malacarne, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Pontepino, Sara Prandi, Tommaso Trinchera.

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

LA “CONFISCA ALLARGATA” TRA ISTANZE DI RAGIONEVOLEZZA E «BRUTO PREDOMINIO» SULLA REALTÀ

di Mario Arbotti

Il contributo esamina la recente questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze in ordine all'estensione della confisca allargata ai fatti di lieve entità in materia di stupefacenti. L'analisi evidenzia come l'automatismo normativo sotteso alla misura rischi di degenerare in un “bruto predominio” sulla realtà, compromettendo i principi di ragionevolezza e proporzionalità. In tal modo, la misura si allontana dalla originaria funzione ripristinatoria per assumere una connotazione repressiva, volta a colpire indiscriminatamente anche fasce sociali marginali. Si propone, infine, un approccio più selettivo nella scelta dei reati-matrice, limitando l'applicazione della confisca ai soli reati effettivamente sintomatici di un illecito arricchimento, così da scongiurare profili di incostituzionalità.

SOMMARIO: 1. L'inarrestabile ascesa della “confisca allargata”. – 2. Una recente *quaestio legitimitatis* sull'estensione della misura ai fatti di lieve entità in materia di stupefacenti. – 3. Le ragioni a fondamento di un “chirurgico” *distinguishing*: l'irragionevolezza della presunzione di accumulazione illecita di ricchezza. – 4. Gli automatismi legislativi tra generalizzazioni defettibili e lacune assiologiche. – 5. Ragionevolezza della legge e «bruto predominio» sulla realtà.

1. L'inarrestabile ascesa della “confisca allargata”.

Nelle moderne strategie di contrasto alla ricchezza illecitamente accumulata – autentico imperativo della politica criminale contemporanea (*crime doesn't pay*)¹ – la “confisca allargata” o per sproporzione ha assunto un ruolo sempre più centrale, assurgendo quasi a punta di diamante del nuovo modello politico-criminale. Un istituto “ibrido”, dallo statuto normativo incerto – e forse proprio per questo massimamente efficace² – caratterizzato da una sovrapposizione non facilmente districabile di istanze

¹ In argomento, cfr. V. MANES, *L'ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine confiscatione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 1261.

Nel descrivere la sempre maggiore rilevanza che il patrimonio ha assunto nella concreta modulazione delle strategie politico-criminali, in dottrina si è persino evocata l'ascesa di un'“età dei proventi” (*the age of proceeds*). In questi termini, M. GALLANT, *Money Laundering, Criminal Assets and the 1998 Proposed Reforms*, in *Journal of Financial Crime*, 1999, 6, 323.

² Riecheggiano le riflessioni di F. SGUBBI, *Il diritto penale incerto ed efficace*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, 1193 ss.

intimidatorio-repressive e finalità riparatorio-preventive³, agevolmente manipolabile per il perseguimento dei più eterogenei obiettivi, ancorché non esente – come meglio si dirà – da sviluppi applicativi a tratti parossistici.

Nata quasi per “gemmazione” dalla dichiarazione di incostituzionalità dell’obsoleto e illiberale delitto di sospetto del «possesso ingiustificato di valori» – che assoggettava a pena una condotta del tutto neutra sul piano del disvalore, incentrato, al contrario, su un evanescente e fumoso *status* soggettivo⁴ – la misura, pur caratterizzata dalle originarie stimate indiziarie e della natura marcatamente eccezionale, ha conosciuto nel tempo una progressiva espansione verso referenti criminologici distanti dal prototipo della criminalità organizzata o, comunque, “seriale”, la sola in grado di giustificare il meccanismo presuntivo posto alla sua base.

Come tutte le confische di beni di sospetta origine illecita, infatti, un tale modello ablatorio si caratterizza per un allentamento del rapporto di pertinenzialità tra l’oggetto dell’ablazione ed il singolo reato accertato e per un notevole affievolimento degli oneri probatori gravanti sull’accusa, sul presupposto che la condanna per determinati delitti, in uno con la sproporzione non giustificata dei beni di cui il condannato dispone rispetto al reddito o all’attività economica esercitata, siano indici presuntivi della genesi del suo patrimonio da altre attività criminose che non è stato possibile ricostruire. Di talché, non sarà necessario dimostrare la puntuale derivazione eziologica del cespite oggetto dell’ablazione dal singolo reato, essendo al contrario sufficiente la sola prova della sua caratura abnorme, non debitamente giustificata, rispetto alle disponibilità patrimoniali del condannato, che indizierebbe – in ragione della significatività criminovalente del fatto accertato – la provenienza da un’ulteriore attività criminosa rimasta “sommersa”. In altri termini, la misura pare fondarsi su una duplice supposizione: per il passato, della derivazione dei beni sproporzionati da altri delitti analoghi non oggetto di accertamento processuale e, per il futuro, del loro potenziale reimpiego tanto per finanziare ulteriori

³ In questi termini, G. AMARELLI, *Confisca allargata e ricettazione: in attesa di una riforma legislativa la Corte fissa le condizioni di legittimità con una sentenza interpretativa di rigetto dai possibili riflessi su altri ‘reati-matrice’*, in *Giur. cost.*, 2018, 307 s. Sui connotati ibridi di tale confisca cfr. anche E. NICOSIA, *La confisca, le confische*, Torino, 2012, 15 s.; E. SQUILLACI, *La confisca “allargata” quale fronte avanzato di neutralizzazione dell’allarme criminalità*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 1525.

⁴ Come è noto, l’art. 12-*quinquies*, comma 2, d.l. n. 306 del 1992 puniva la persona sottoposta a procedimento penale per il delitto di associazione mafiosa o per altre ipotesi delittuose ritenute tipiche delle organizzazioni criminali – o nei cui confronti fosse in corso di applicazione o si procedesse per l’applicazione di una misura di prevenzione personale –, la quale, anche per interposta persona, avesse la disponibilità di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica e dei quali non potesse giustificare la legittima provenienza. La norma incriminatrice è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 48 del 1994, per la smaccata violazione della presunzione di innocenza. La Corte, infatti, rilevò che la previsione punitiva fondava sulla mera qualità di indagato, imputato o proposto per l’applicazione di una misura di prevenzione il presupposto soggettivo che rendeva punibile un fatto – la sproporzione non giustificata tra beni e redditi – altrimenti neutro per l’ordinamento; con il risultato che il soggetto, ancorché presunto non colpevole, veniva di fatto punito per una condotta che rimaneva invece penalmente indifferente qualora posta in essere da qualsiasi altro consociato.

attività illecite, quanto per il sostegno ad attività economiche legali, con effetti gravemente distorsivi del corretto funzionamento del mercato e della concorrenza⁵.

Una misura tanto invasiva sul piano patrimoniale, allora, può giustificarsi solo a condizione che i reati-matrice siano univocamente sintomatici di un illecito arricchimento del suo autore, risolvendosi altrimenti in uno strumento dagli effetti gravemente sovradimensionati, in contrasto con qualsivoglia istanza di proporzione ed in grado di attivare – con buona pace di ogni massima di esperienza validamente fondata – defatiganti indagini “a tutto tondo” sul patrimonio del condannato, strumentali a mere esigenze di irrigidimento repressivo che finiscono per veicolare istanze general-preventive e, in ultima analisi, *punitive*. In breve, solo un deciso contenimento di tale meccanismo ablatorio alle forme di criminalità regolarmente lucrogenetiche può assicurarne la ragionevolezza politico-criminale, fugando ogni dubbio di surrettizio utilizzo per finalità diverse ed ulteriori, che indizierebbero una bulimia sanzionatoria ben distante da ogni vocazione autenticamente ripristinatoria.

La concreta prassi legislativa, però, ha rivelato una realtà profondamente distante dalle astratte aspirazioni “riduzionistiche”. Pressoché ogni intervento riformatore realizzato sulla misura ha infatti ampliato il suo raggio di applicazione, per il tramite dell’inserimento di reati-presupposto sempre più criminologicamente inconferenti, fortemente condizionato dalla – più o meno fondata – emergenza politico-criminale di turno. La confisca allargata pare così essersi trasmutata quasi in una necessaria ed irrinunciabile “appendice sanzionatoria”, smarrendo l’originaria funzione neutralizzativo-recuperatoria dei capitali illeciti e giustificandosi solo come ulteriore “*pricing punitivo*” e strumento di censura nei confronti del sospettato arricchimento del reo⁶. L’impressione che si ricava osservando l’attuale art. 240-*bis* c.p., allora, è quella di un universo eterogeneo, abbandonato alle secche della schizofrenica passione punitiva del momento⁷, ben distante da qualsiasi prospettiva di scopo razionalmente fondata.

Nell’orizzonte concettuale sinteticamente rappresentato, si inserisce la recente ordinanza del 30 settembre 2024 del Tribunale di Firenze che – a seguito dell’inclusione tra i reati-matrice del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti realizzato dalla l. n. 159 del 2023⁸ – ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 85-*bis* D.P.R. n. 309 del 1990⁹, nella parte in cui non esclude dal proprio ambito applicativo le ipotesi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per la fattispecie

⁵ In questi termini, ancora, G. AMARELLI, *Confisca allargata e ricettazione*, cit., 308, ma sul punto cfr. anche le riflessioni di F. MAZZACUVA, *Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico*, Torino, 2017, 184.

⁶ Sul tema, in una prospettiva più generale, cfr. le osservazioni di V. MANES, *Profili e confini dell’illecito parapenale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 1004.

⁷ Sempre attuale l’indagine sociologica di D. FASSIN, *Punire. Una passione contemporanea*, Milano, 2018.

⁸ In argomento cfr. E. PENCO, *Le novità in materia di stupefacenti e fatto di lieve entità introdotte dalla l. n. 159 del 2023: ricadute processuali e criticità di sistema*, in *Leg. pen.*, 26 gennaio 2024, 9 ss.

⁹ Disposizione che – come è noto – estende l’operatività della confisca disciplinata dall’art. 240-*bis* c.p. ai casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990).

disciplinata dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. Su quest'ultima ordinanza occorre ora soffermare l'attenzione.

2. Una recente *quaestio legitimitatis* sull'estensione della misura ai fatti di lieve entità in materia di stupefacenti.

Nell'ambito di una non particolarmente complessa vicenda di detenzione illecita di stupefacenti – qualificata dalla lieve entità del fatto in ragione del ridotto quantitativo e della tipologia di sostanza, nonché delle modalità rudimentali della detenzione – si procedeva al sequestro di una serie di banconote, dell'importo totale di 3050 euro. L'imputato non forniva alcuna giustificazione in ordine alla provenienza della somma rivenuta che appariva sproporzionata rispetto al suo reddito, posto che lo stesso – irregolare sul territorio italiano – risultava del tutto privo di occupazione lavorativa e non svolgeva alcuna attività economica. Alla luce delle circostanze di contesto – atteso che il denaro era stato trovato in costanza della commissione del reato e nessun elemento situazionale induceva a ritenere che la somma fosse stata acquisita dall'imputato in un periodo ragionevolmente antecedente la sua realizzazione – si sarebbe dovuto procedere alla “confisca allargata” delle somme in forza dell'art. 85-*bis* D.P.R. n. 309 del 1990.

Ad avviso del giudice *a quo*, ad una diversa conclusione non era possibile pervenire neanche valorizzando le indicazioni ermeneutiche fornite dal Giudice delle leggi nella sentenza n. 33 del 2018¹⁰. In tale decisione, nel rigettare una questione di legittimità costituzionale concernente l'inclusione tra i reati-matrice del delitto di ricettazione, la Corte aveva invitato il giudice ordinario a valutare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità del suo autore, il fatto per cui era intervenuta condanna esulasse in modo manifesto dal “modello” che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza, non disponendo, in questo solo caso, la misura ablatoria. In altri termini, la Corte, ben consapevole della natura criminologicamente esangue di alcuni reati-presupposto, esortava il giudice comune a valutare se i “connotati singolari” della situazione fattuale fossero talmente *eccezionali* da rendere *ictu oculi* irragionevole l'applicazione della misura, attesa la manifesta esorbitanza del fatto concreto rispetto al modello astratto che dovrebbe giustificare – secondo le cadenze dell'*id quod plerumque accidit* – la validità del meccanismo presuntivo.

Sulla decisione si tornerà a breve, ma fin da subito non può sottacersi che di per sé l'astratta ipotizzabilità di accadimenti contrari al criterio di regolarità statistica che fonda la presunzione dovrebbe indiziarne l'implausibilità empirica – anche se non

¹⁰ Corte costituzionale, 21 febbraio 2018, n. 33 con nota di G. AMARELLI, *Confisca allargata e ricettazione*, cit., 307 ss.; E. APRILE, *La confisca «allargata» ex art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 è costituzionalmente legittima anche se il reato «presupposto» è quello di ricettazione*, in *Cass. pen.*, 2018, 1567 ss.; S. FINOCCHIARO, *La Corte costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata. Verso una rivalutazione del concetto di sproporzione?*, in *Dir. pen. cont.*, 2/2018, 131 ss.; B. LIBERALI, *La «ragionevolezza temporale» della c.d. confisca allargata e un nuovo monito al legislatore*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, 317 ss.; M. PICCARDI, *Legittima la confisca «allargata» nel caso di condanna per ricettazione*, in *Cass. pen.*, 2018, 2816 ss.; F. SCARIATO, *Perplexità e preoccupazioni: la Corte costituzionale ritorna sulla confisca antimafia*, in *Riv. pen.*, 2018, 451 ss.

necessariamente, come meglio si dirà, l'irragionevolezza – e, dunque, quantomeno l'inopportunità politico-criminale. Al di là della natura *iuris tantum*, infatti, l'automatismo che la legge fa derivare dalla prova del fatto noto in tanto può giustificarsi, in quanto il fatto ignorato si ponga come la logica e naturale conseguenza del primo. Ogni ipotesi contraria indebolisce la solidità della generalizzazione, rendendo la legge di copertura che sorregge la presunzione “eccentrica” e comunque parzialmente inidonea rispetto alla porzione di realtà che intenderebbe disciplinare, interrompendo il rapporto di fisiologica trasmissione fra il mondo del fatto e il mondo del diritto¹¹. In altri termini, ogniqualevolta il rigido rapporto di consequenzialità tra protasi e apodosi – in astratto pur esprimente «l'ideale perfetto delle norme giuridiche»¹² – comprime in modo eccessivo l'afflato vivificante del fatto sul diritto¹³, l'automatismo manifesta tratti di inadeguatezza politico-criminale che lo rendono almeno parzialmente inidoneo a coprire la porzione di realtà che pure il legislatore vorrebbe sottrarre all'apprezzamento del giudice o – come nel caso in esame – assoggettare ad un attenuato rigore degli oneri probatori, strumentale al raggiungimento di un obiettivo prefissato.

In ogni caso, il Tribunale di Firenze escludeva che nel caso di specie si potesse addivenire ad un giudizio di manifesta “estraneità” del caso concreto rispetto al modello astratto: nessuna circostanza di contesto, infatti, permetteva di qualificare la vicenda criminosa come del tutto episodica ed occasionale, in quanto tale esulante dal paradigma generale che fonda la presunzione. Continuando, ciononostante, a dubitare della legittimità costituzionale della scelta di includere anche i fatti di lieve entità in materia di stupefacenti nel novero dei reati-matrice, al giudice *a quo* non restava altra strada che percorrere l'itinerario dell'incidente di costituzionalità per porre rimedio al *vulnus* individuato.

Nella selezione dei parametri costituzionali rilevanti, viene anzitutto evocata un'esorbitante limitazione del diritto di proprietà, apprezzabile dall'angolo visuale degli artt. 3 e 42 della Costituzione. Pur rimando in parte inesplicito – e quasi sottotraccia – nell'ordinanza di rimessione, implicito appare il riferimento al principio di proporzionalità, quale limite costituzionalmente imposto ad ogni ingerenza statale che incida in senso restrittivo sui diritti fondamentali della persona. Il *proportionality test* è in questo caso rilevante per l'esame della idoneità, necessità e proporzionalità in senso stretto della misura rispetto alla *finalità legittima* perseguita dalla norma, assumendo i tratti di un giudizio *prospettivo* concentrato sulla *sostenibilità* – e giustificabilità – dell'ingerenza pubblica rispetto al coefficiente di incisione del diritto compresso dallo strumento ablativo. Si tratta di una valutazione ben diversa dal – solo nominalmente – omologo giudizio *retrospettivo* focalizzato sulla proporzione tra fatto commesso e pena irrogata che, evidentemente, può svolgersi solo a condizioni che ci si trovi dinanzi ad una misura dalla indubbia finalità punitiva. In altri termini, non si tratterà in questo caso

¹¹ In argomento, cfr. le riflessioni di L. PACE, *L'adeguatezza della legge e gli automatismi. Il giudice delle leggi fra norma “astratta” e caso “concreto”*, Napoli, 2020, 291.

¹² In questi termini, con riferimento alle idee ereditate dall'Illuminismo giuridico, G. ZAGREBELSKY – V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale. I. Storia, principi, interpretazioni*, Bologna, 2017, 181.

¹³ V., ancora, L. PACE, *L'adeguatezza della legge e gli automatismi*, cit., 291.

di valutare la non eccessività della risposta sanzionatoria rispetto al disvalore oggettivo e soggettivo del fatto di reato, ma di evitare un sacrificio *eccessivo* ad un diritto fondamentale rispetto alle necessità di tutela di un altro interesse costituzionalmente significativo¹⁴.

Da questa angolatura si apprezza l'irragionevolezza di una misura che, al fine legittimo di recuperare le indebite accumulazioni di ricchezza, finisce per annichilire il diritto di proprietà di soggetti ai margini della società, per i quali la realizzazione di reati dal modesto spessore offensivo rappresenta spesso un mezzo – per quanto illecito – di elementare sussistenza, in assenza di alternative legali ragionevolmente praticabili. Come correttamente evidenziato nell'ordinanza di rimessione¹⁵, il tipico modello criminologico di autore di tale reato appartiene tendenzialmente a "fasce marginali" di non abbienti che operano al di fuori dei canali ufficiali e, dunque, in modo non tracciabile. Di talché, da un lato, ogni somma o utilità rinvenibile nel loro patrimonio risulterebbe di per sé sempre sproporzionata, posto che il reddito ufficiale è tendenzialmente nullo e, dall'altro, ogni eventuale tentativo di giustificarne la provenienza sarebbe *ipso facto* impossibile, attesa l'impossibilità di allegare adeguati riscontri e di fornire ogni possibile specificazione ulteriore – in termini di importi precisi, soggetti coinvolti nell'acquisto, data di realizzazione etc. – che possa falsificare il totalizzante meccanismo presuntivo. La confisca dell'intero patrimonio, dunque, apparirebbe un esito ineluttabile, quasi una sorta di "moderna" *Ananke* destinata – sempre e in ogni caso – a sottrarre coattivamente i già minimi mezzi di sussistenza.

D'altro canto, l'irragionevolezza del meccanismo presuntivo si apprezza – in maniera ancora più evidente – se solo si considera la strutturale assenza di capacità redditizia del delitto *ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990*. Quest'ultimo, infatti, lungi dall'essere idoneo a creare una significativa accumulazione economica, tale da giustificare la presunzione di origine delittuosa dei beni sproporzionati al reddito o all'attività economica di cui il condannato non riesca a giustificare la provenienza, risulta spesso commesso da "bassa manovalanza", priva di significativi mezzi economici, rispetto alla quale sostanzialmente inverosimile – se non del tutto irreali – si profila il rischio di un possibile reimpiego delle somme per il finanziamento di ulteriori attività illecite o, *a fortiori*, di un loro investimento nel sistema economico legale, con effetti potenzialmente distorsivi del corretto funzionamento del mercato e della concorrenza. Non solo, allora, parrebbe venire meno la *ratio* politico-criminale che giustifica l'utilizzo di uno strumento così invasivo, ma, a monte, la stessa solidità logica della presunzione che sorregge il meccanismo presuntivo rischia di sgretolarsi dinanzi alla dura verifica dell'esperienza.

¹⁴ Di recente la diversità delle logiche che informano i due giudizi è stata istruttivamente ribadita da F. VIGANÒ, [La proporzionalità nella giurisprudenza recente della corte costituzionale: un primo bilancio](#), in *questa Rivista*, 8 gennaio 2025, seguendo una trama argomentativa già ampiamente esposta in ID., *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, Torino, 2021 119 s. e 239 ss. Una chiara distinzione tra le due nozioni di proporzionalità è rinvenibile anche in N. RECCHIA, *Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali*, Torino, 2020, 233 s.

¹⁵ Ordinanza del 30 settembre 2024 del Tribunale di Firenze pubblicata nella GU n. 46 del 13 novembre 2024, 50.

Un ulteriore vizio di costituzionalità, sempre al metro dell'art. 3 Cost., è poi osservabile dall'angolo visuale delle geometrie triadiche del giudizio di eguaglianza-ragionevolezza. In particolare, un valido *tertium comparationis* idoneo ad illuminare l'irrazionalità intrinseca della scelta legislativa – e non solo, come in precedenza, la mera irragionevolezza¹⁶ –, talmente eclatante da determinare quasi una «rottura logica dell'ordinamento»¹⁷, è rappresentato dal delitto di associazione in materia di stupefacenti finalizzata alla commissione di fatti di lieve entità. Come è noto, il delitto *ex art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990* rappresenta un reato autonomo e non una mera circostanza attenuante indipendente delle più gravi fattispecie previste dai commi 1° e 2° del medesimo articolo¹⁸ ed in ragione di una tale autonomia il Giudice di legittimità ha più volte escluso la sua assoggettabilità alla “confisca allargata”¹⁹.

Ne deriva la conseguenza paradossale che mentre chi si associ per commettere una pluralità di fatti di lieve entità in materia di stupefacenti non subirà, in caso di condanna, la temibile applicazione della misura, colui che sia punito solamente per un singolo reato *ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990* sarà sottoposto all'apprensione coattiva di tutti i beni sproporzionati rispetto al reddito o all'attività economica svolta di cui non riuscirà a dimostrare la legittima provenienza. L'insostenibile disparità di trattamento indizia l'esistenza di un sistema a tratti schizofrenico – nel quale «le norme che ne fan parte degradano al livello di gregge privo di pastore»²⁰ – privo di ogni plausibilità logica e intrinsecamente contraddittorio tra premesse politico-criminali e conclusioni pratico-applicative. L'incongruenza, tra l'altro, risulta tanto più evidente ove si consideri che la “confisca allargata” non potrà applicarsi neanche ai promotori, fondatori o organizzatori dell'associazione, vale a dire i soggetti che – secondo attendibili massime di esperienza – traggono il maggior profitto dal traffico di stupefacenti e rivestono normalmente i ruoli nell'organizzazione funzionali alle decisioni in ordine alla destinazione della ricchezza illecita.

¹⁶ Per una perspicua distinzione dei due profili di arbitrarietà della legislazione cfr. le istruttive riflessioni di G. ZAGREBELSKY – V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale. I. Storia, principi, interpretazioni*, cit., 163 ss. In argomento cfr., anche, ID., *Su tre aspetti della ragionevolezza*, in AA.VV., *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della corte costituzionale*, Milano, 1994, 180 ss.; A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, Milano, 2001, 145 ss. e D. PULITANÒ, *Ragionevolezza e diritto penale*, Napoli, 2012, 10 ss. secondo cui «[l]a ragionevolezza include la razionalità, nel senso che i criteri di razionalità sono anche criteri (non di per sé sufficienti) di ragionevolezza; mentre la razionalità calcolante non implica la ragionevolezza. L'idea di ragionevolezza evoca una *razionalità più giusta*».

¹⁷ Mutuando la felice espressione di L. PALADIN, *Corte costituzionale e principio generale di eguaglianza: aprile 1979-dicembre 1983*, in AA.VV., *Scritti in onore di Vezio Crisafulli*, Padova, 1985, 629.

¹⁸ Posto che il rinvio all'art. 416, comma 1 e 2, c.p. – contenuto nell'art. 74, comma 6 D.P.R. n. 309 del 1990 – è un rinvio *quoad factum* e non un mero rinvio *quoad poenam*. Sul punto cfr. Cass., Sez. Un., 23 giugno 2011, n. 34475; Cass., Sez. III, 6 febbraio 2018, n. 44837.

¹⁹ Applicabile, invece, ai delitti *ex art. 74, comma 1 e 2, D.P.R. n. 309 del 1990* prima in ragione della previsione diretta da parte dell'art. 12-*sexies*, comma 1, d.l. n. 306 del 1992 ed ora in forza del combinato disposto degli artt. 240-*bis* c.p. e 51, comma 3-*bis*, c.p.p.

²⁰ Richiamando l'efficace immagine evocata dalla Corte costituzionale nella sentenza 29 novembre 1982, n. 404 per esprimere il valore essenziale rappresentato dalla coerenza tra le varie parti di cui l'ordinamento si compone.

Da ultimo, il giudice *a quo*, in via subordinata, chiede alla Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 85-bis D.P.R. n. 309 del 1990, con riguardo al reato *ex art. 73*, comma 5, del medesimo decreto, nella parte in cui non limita il proprio ambito applicativo all'ipotesi in cui la condotta assuma caratteri di non occasionalità e, in via ulteriormente subordinata, di rendere facoltativa – anziché obbligatoria – l'operatività della confisca.

Su quest'ultima porzione del *petitum* occorre svolgere qualche ulteriore considerazione. A commento della precedente sentenza n. 33 del 2018 del Giudice delle leggi, parte della dottrina aveva ritenuto che la Corte avesse, seppur surrettiziamente, commutato la "confisca allargata" da obbligatoria a facoltativa, almeno per il delitto di ricettazione, ma con motivazioni potenzialmente estendibili anche ad altri reati-matrice analoghi²¹. L'ordinanza di rimessione – che pure si confronta con le coordinate ermeneutiche elaborate dalla Corte, ritenendole, pertanto, non strettamente vincolate al solo delitto di ricettazione – esclude che un tale mutamento di regime sia già avvenuto e chiede che si riconosca al giudice un maggiore margine di apprezzamento – una vera e propria «delega di bilanciamento»²² –, che non consista solo nel verificare l'eventuale dissonanza dell'accadimento storico rispetto al modello astratto – circostanza che dovrebbe essere «del tutto eccezionale» –, ma nel verificare, alla luce di tutti gli elementi di contesto, se la presunzione sottesa all'istituto sia giustificata nel singolo caso concreto.

In altri termini, la valutazione sulla manifesta estraneità del fatto storico rispetto al paradigma generale che fonda il meccanismo presuntivo rappresenterebbe comunque un rimedio ermeneutico inadeguato a fugare ogni dubbio di costituzionalità. Delle due, infatti, l'una: o si ritiene che il correttivo interpretativo giustifichi la mancata applicazione della confisca solamente in casi estremamente remoti – e, appunto, eccezionali –, continuando, però, a legittimare una presunzione di illecita accumulazione di ricchezza del tutto priva di ogni fondamento razionale; oppure si accetta che nel caso di specie si assista ad un capovolgimento del rapporto fra regola ed eccezione, con la conseguenza che sarà l'applicazione della confisca la circostanza *eccezionale*, posto che la gran parte degli accadimenti storici esulerebbe in modo manifesto dal modello che vale a fondare la presunzione legale, proprio perché tale generalizzazione risulta priva di qualsiasi plausibilità empirica. Ma una conclusione del genere altro non dimostrerebbe

²¹ Così G. AMARELLI, *Confisca allargata e ricettazione*, cit., 315 s., rilevando criticamente come dietro una sentenza interpretativa di rigetto che, all'apparenza, propone una diversa lettura del requisito della proporzione, si celi, invece, una rimodulazione della disposizione censurata dal giudice *a quo*, che, teoricamente, avrebbe dovuto essere realizzata dalla Corte tramite un'esplicita declaratoria di illegittimità costituzionale parziale del carattere obbligatorio della confisca allargata, quantomeno per il delitto di ricettazione. Di diverso avviso S. FINOCCHIARO, *La Corte costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata*, cit., 135 che rileva come l'unico modo per conciliare l'attribuzione della verifica in concreto del giudice con il tenore letterale della disposizione – e, dunque, con il suo carattere obbligatorio – sia quello di intendere il concetto di "sproporzione" non già in termini di presupposto oggettivo *sostanziale* dell'istituto – e, cioè, come presupposto della confisca – ma quale serio *indizio* richiesto dalla norma per accertare, sul piano *processuale*, la provenienza illecita dei proventi.

²² Su tale *tòpos* risulta imprescindibile il rinvio a R. BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, 1992, 88 ss., 120 ss.

se non la manifesta irragionevolezza della presunzione e, dunque, il suo carattere del tutto arbitrario.

3. Le ragioni a fondamento di un “chirurgico” *distinguishing*: l’irragionevolezza della presunzione di accumulazione illecita di ricchezza.

Illustrate le ragioni poste a fondamento della recente *quaestio legitimitatis*, non ci si può ora esimere da un confronto con le acquisizioni concettuali già sedimentate nella più volte evocata sentenza n. 33 del 2018. Quest’ultima, infatti, pare rappresentare quasi un invitato di pietra dell’attesa decisione, non solo perché il tendenziale rispetto dei propri precedenti è una delle condizioni essenziali per l’autorevolezza delle decisioni di ogni giurisdizione superiore – compresa evidentemente la Corte costituzionale²³ –, ma anche in considerazione della portata generale – e non settorialmente limitata al solo delitto oggetto dei relativi strali di costituzionalità – del *dictum* che in quella sede la Corte ha consegnato agli interpreti. Se si osserva attentamente il relativo passaggio motivazionale²⁴, infatti, si nota che il Giudice delle leggi lungi dal confinare il correttivo ermeneutico al solo delitto di ricettazione, esorta – neanche troppo in filigrana – il giudice comune ad estendere una tale valutazione a qualsiasi reato che, pur compreso nel catalogo, non implichi un programma criminoso dilatato nel tempo e non risulti commesso, comunque sia, in un ambito di criminalità organizzata.

Di talché, sarà necessario individuare delle buone ragioni per giustificare un mutamento di orientamento che, ancorché forse eccessivamente “timido”²⁵ e caratterizzato da un guardingo *self-restraint*, non pare del tutto privo di una sua plausibilità. Quando, infatti, si discute di reati accompagnati abitualmente da un fine di lucro, la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza non appare di per sé così peregrina, specialmente qualora rimanga circoscritta – come riconosciuto da un ben noto e costante indirizzo giurisprudenziale²⁶ – in un ambito di cosiddetta “ragionevolezza temporale”: il momento di acquisizione del bene da confiscare, cioè, non dovrebbe risultare talmente lontano dall’epoca di realizzazione del “reato-spia” da rendere

²³ Come di recente rimarcato dalla stessa Corte nella sentenza 29 ottobre 2024, n. 203.

²⁴ Conviene riportare integralmente il passaggio, rinvenibile in Corte costituzionale, 21 febbraio 2018, n. 33, § 11 dei *Considerato in diritto*: «[n]ella medesima ottica di valorizzazione della ratio legis, può ritenersi [...] che – quando si discuta di reati che, per loro natura, non implicano un programma criminoso dilatato nel tempo (com’è per la ricettazione) e che non risultino altresì commessi, comunque sia, in un ambito di criminalità organizzata – il giudice conservi la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità del suo autore – le quali valgano, in particolare, a connotare la vicenda criminosa come del tutto episodica ed occasionale e produttiva di modesto arricchimento – il fatto per cui è intervenuta condanna esuli in modo manifesto dal “modello” che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza da parte del condannato».

²⁵ In questi termini, G. AMARELLI, *Confisca allargata e ricettazione*, cit., 310.

²⁶ A mero titolo esemplificativo cfr. Cass. pen., sez. I, 16 aprile 2014, n. 41100; Cass. pen., sez. IV, 7 maggio 2013, n. 35707; Cass. pen., sez. I, 11 dicembre 2012, n. 2634.

manifestamente irragionevole la presunzione di derivazione dello stesso da un'attività illecita, ancorché diversa ed ulteriore rispetto a quella per cui è intervenuta condanna²⁷.

A ben vedere, in questo caso non sembra necessario scomodare un ben più impegnativo *overruling* della precedente decisione, potendo invece la Corte operare un "chirurgico" *distinguishing*, fondato sulle significative diversità che connotano i due reati e, di conseguenza, le due questioni sottoposte al suo vaglio²⁸. Le due fattispecie, infatti, sembrano accomunate soprattutto dall'idoneità ad essere realizzate anche in forma bagatellare, presentando però – ad uno sguardo più attento – rilevanti profili differenziali.

Nel caso della ricettazione, infatti, l'inclusione nel novero dei reati-matrice – pur opinabile che sia dal punto di vista politico-criminale – può ancora in qualche modo giustificarsi in ragione della sua potenziale attitudine a determinare un'illecita accumulazione di ricchezza e della capacità di essere perpetrata – secondo l'osservazione "sociologica" – anche in forma "para-professionale" o, comunque, continuativa. In altri termini, il delitto *ex art. 648 c.p.* si caratterizza per una "sovraestensione" criminologica, abbracciando tanto fatti che mascherano una realizzazione in forma abituale di comportamenti tesi all'accumulo predatorio di ricchezza illecita, quanto condotte del tutto occasionali, saltuarie e prive di ogni legame con ambizioni – dal carattere più o meno sistematico – di capitalizzazione di proventi criminali. Pertanto, pur potendosi registrare comportamenti difformi rispetto al modello che fonda la presunzione legale, quest'ultima può continuare a vantare – in astratto – un ragionevole pretesa di regolazione di una certa porzione di realtà; risultando – in concreto – il rimedio esecutivo escogitato dalla Corte sufficiente ad evitare inique applicazioni dello strumento ablativo.

Considerazioni necessariamente diverse, invece, devono svolgersi per le fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti. Rispetto al delitto previsto dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza

²⁷ Insiste, infatti, sull'importanza del requisito S. FINOCCHIARO, *La Corte costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata*, cit., 139 ss. sostenendo che «[l]a tesi della ragionevolezza temporale sembra saldarsi coerentemente con la valorizzazione operata dalla Consulta della *funzione connotativa del reato-presupposto*, quale *spia* di un ulteriore arricchimento illecito del soggetto. Così, pur non essendo richiesto l'accertamento di un nesso di *pertinenzialità* tra il bene e uno specifico reato di cui si abbia la prova, la misura ablatoria in esame si giustifica proprio per la necessità di sottrarre al reo la ricchezza che questi ha accumulato grazie alle condotte illecite che si presume abbia commesso in un contesto temporale simultaneo alla commissione del reato-spia».

²⁸ Sulla capacità dello strumento del *distinguishing* di porsi come «necessaria valvola di sfogo» dell'immobilismo dello *stare decisis* tipico dei sistemi di *common law*, sui suoi profili di complessità – specialmente con riguardo alla discrezionalità del giudice nel "ritaglio" della *ratio decidendi* – e sulle conseguenze dirompenti che derivano dal suo utilizzo cfr. le riflessioni di A. SANTANGELO, *Precedente e prevedibilità. Profili di deontologia ermeneutica nell'era del diritto giurisprudenziale*, Torino, 2022, 212 ss. Sull'utilizzo della tecnica del *distinguishing* – e della valorizzazione della sottile distinzione tra *ratio decidendi* e *obiter dictum* – quale strumento per aggirare, all'occorrenza, il precedente giurisprudenziale cfr. V. MANES, "Common Law-isation del diritto penale"? *Trasformazioni del nullum crimen e sfide prossime future*, in *Cass. pen.*, 2017, 974. Più in generale, sul valore del precedente risulta imprescindibile il rinvio ad A. CADOPPI, *Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità*, Torino, 2014; ID., voce *Giurisprudenza e diritto penale*, in *Dig. disc. pen.*, Aggiornamento, Torino, 2017, 407 ss.

si rivela, già in astratto, del tutto priva di validità empirica – e, dunque, in contrasto con qualsivoglia parametro di ragionevolezza – in relazione ad ogni possibile sotto-fattispecie del tipo, in quanto collidente con ogni virtuale declinazione criminologica ad esso sottesa. In questo caso, l’osservazione “sociologica” dimostra ampiamente che il referente criminologico è integrato soprattutto – se non esclusivamente – da bassa «manovalanza utilizzata dalla criminalità organizzata e proveniente dalle fasce marginali dei non abbienti»²⁹, privi degli ordinari mezzi di sussistenza e completamente estranei a qualsivoglia prospettiva di illecita accumulazione economica³⁰. Di talché, la scelta di includere un tale delitto nell’ambito dei reati-presupposto della misura ablatoria lungi dal giustificarsi in ragione della necessità di recuperare i proventi illeciti accumulati dal reo – evitando che gli stessi siano reinvestiti nel circuito legale o, comunque, utilizzati per la realizzazione di altre attività delittuose –, pare trovare la sua unica fonte di giustificazione nella strumentale volontà di irrigidire la complessiva risposta sanzionatoria rispetto ad un reato giudicato meritevole di una più severa attenzione repressiva. Una tale finalità – non esente da intenti puramente declamatori – risulta però manifestamente eccentrica rispetto agli scopi della misura e finisce per determinarne una surrettizia torsione *punitiva*, in grado di inficiare qualsivoglia coefficiente di idoneità al raggiungimento degli obiettivi “compensativi” *dichiaratamente* perseguiti³¹.

La strutturale contrarietà all’*id quod plerumque accidit*, insomma, non può in questo caso essere considerata una circostanza remota, suscettibile di essere “isolata” mediante un giudizio di abnormità del fatto concreto rispetto al modello che vale a fondare la presunzione legale, ma rappresenta una *costante*, non risolvibile attraverso la cedevolezza della rigida regola della legge al flessibile «regolo del giudice»³², ma giustiziabile solo mediante la radicale espunzione della fattispecie dal ventaglio dei

²⁹ In questi termini, Corte costituzionale, 2 novembre 2022, n. 223 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 76, comma 4-*bis*, D.P.R. n. 115 del 2002 – norma che prevede, per i condannati con sentenza definitiva per alcuni delitti nominati, una presunzione di superiorità del reddito rispetto ai limiti previsti per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato – nella parte in cui ricomprendeva anche la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.

³⁰ La stessa ordinanza di rimessione (ordinanza del 30 settembre 2024 del Tribunale di Firenze, cit., 46) – nel censurare l’assenza di validi motivi che possano giustificare l’estensione al delitto *ex art. 73*, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 della “confisca allargata” – evidenzia correttamente come «[n]on si rinvergono considerazioni (né tanto meno riferimenti a studi accademici o a rivelazioni statistiche) circa gli aspetti economici del fenomeno, quali i prezzi di vendita sul mercato delle varie sostanze e i margini di guadagno per gli autori del reato, o circa l’entità del reimpiego dei proventi del delitto».

³¹ In questa direzione, cfr., ancora, le puntuali osservazioni svolte dal giudice *a quo* – ordinanza del 30 settembre 2024 del Tribunale di Firenze, cit., 51 – che, anche alla luce di una precisa disamina dei lavori preparatori, rileva come «[l]a ragione di un simile intervento è forse da rintracciare nella volontà del legislatore di punire più severamente lo spaccio di stupefacenti anche ove il singolo fatto risulti di lieve entità», aggiungendo poi che «[u]n tale impiego in funzione punitiva dell’istituto pare però non coerente con la natura e il presupposto dello stesso: trattasi infatti di misura di sicurezza patrimoniale a carattere non sanzionatorio che presuppone l’idoneità dei delitti matrice a creare una accumulazione economica, a sua volta possibile strumento di ulteriori delitti».

³² Mutuando la felice espressione di G. ZAGREBELSKY – V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, Bologna, 2012, 209 ss.

reati-matrice. In altri termini, non si tratta in questo caso di accettare la presenza di variabili *eccezionali* rispetto alla regolarità statistica che fonda il modello presuntivo, di per sé forse non in grado di inficiarne la globale razionalità e gestibili mediante un – più o meno – agevole giudizio di esorbitanza del fatto rispetto al modello astratto; ma sforzarsi di rinvenire ipotesi concrete che possano – nella loro criminologica *singularità* – conferire una parvenza di ragionevolezza ad un meccanismo presuntivo altrimenti del tutto insensato. Circostanza che, evidentemente, non può giustificare il mantenimento di una presunzione empiricamente illogica e criminologicamente priva di ragion d’essere.

Del resto, una soluzione siffatta si porrebbe in perfetta linea di continuità con l’auspicio conclusivo formulato dalla Corte nel precedente arresto. In tale sede, infatti, il Giudice costituzionale – dopo aver fornito le «chiavi ermeneutiche per una reinterpretazione costituzionalmente conforme»³³ della misura – ha pronunciato un esplicito monito al legislatore³⁴, sollecitandolo a selezionare i reati-matrice secondo criteri ragionevolmente restrittivi, in grado di attingere solo tipologie di delitti in sé univocamente sintomatici di un illecito arricchimento del loro autore. Una tale esortazione pare essere rimasta del tutto inascoltata – alla stregua quasi di una *vox clamantis in deserto* – ed anzi ha visto frustrato il suo afflato garantista dall’ennesimo intervento di estensione alluvionale, espressivo di un rigorismo punitivo dalle venature simbolico-identitarie, non estraneo a più o meno latenti intenti di ulteriore criminalizzazione della marginalità sociale.

4. Gli automatismi legislativi tra generalizzazioni defettibili e lacune assiologiche.

Le differenze che intercorrono fra l’attuale questione di legittimità costituzionale e la precedente già decisa dal Giudice delle leggi sono apprezzabili anche da un diverso angolo visuale.

Come è noto, gli automatismi legislativi – sulle cui funzionalità fa aggio anche la “confisca allargata” – si fondano sul tentativo di sottrarre una porzione di realtà all’apprezzamento particolaristico del giudice, ponendosi quali condizioni *sufficienti*, al verificarsi di una certa ipotesi previamente individuata, per la produzione di un determinato effetto giuridico. Nel momento in cui si realizza la condizione descritta

³³ In questi termini, G. AMARELLI, *Confisca allargata e ricettazione*, cit., 314.

³⁴ Anche in questo caso conviene riportare per esteso il relativo passaggio motivazionale: «[a] fronte del ricordato processo di accrescimento della compagine dei reati cui è annessa la misura ablativa speciale, questa Corte non può astenersi, peraltro, dal formulare l’auspicio che la selezione dei “delitti matrice” da parte del legislatore avvenga, fin tanto che l’istituto conservi la sua attuale fisionomia, secondo criteri ad essa strettamente coesi e, dunque, ragionevolmente restrittivi. Ad evitare, infatti, evidenti tensioni sul piano delle garanzie che devono assistere misure tanto invasive sul piano patrimoniale, non può non sottolinearsi l’esigenza che la rassegna dei reati presupposto si fondi su tipologie e modalità di fatti in sé sintomatiche di un illecito arricchimento del loro autore, che trascenda la singola vicenda giudizialmente accertata, così da poter veramente anettere il patrimonio “sproporzionato” e “ingiustificato” di cui l’agente dispone ad una ulteriore attività criminosa rimasta “sommersa”».

dalla norma, infatti, si applicherà la conseguenza dalla stessa stabilita, pur se essa presenta delle caratteristiche che richiederebbero – alla luce del quadro costituzionale di riferimento – una differente disciplina giuridica.

Affinché tale meccanismo sia coerente con la sua *ratio*³⁵, è necessario che la condizione normativa sia descritta con precisione, di modo tale da azzerare ogni spazio di apprezzamento discrezionale in ordine alla sua verifica, operando quasi alla stregua di un “interruttore”: se quest’ultimo viene attivato, la norma sprigiona le conseguenze prescritte, senza che i soggetti chiamati a sussumere il caso della vita nella fattispecie-presupposto possano in alcun modo fungere da “filtro”³⁶. Analogamente, anche la conseguenza giuridica collegata al presupposto fattuale descritto dalla norma deve assumere i tratti dell’“inderogabilità”³⁷, risultando impermeabile all’eccezione e insuscettibile di qualsivoglia modulazione applicativa.

Se osservato dalla prospettiva del soggetto chiamato a dare applicazione al diritto, allora, un tale fenomeno si traduce nell’impossibilità di valutare le caratteristiche singolari e irripetibili del caso concreto al momento dell’applicazione di determinati effetti giuridici³⁸. Da qui la loro problematicità a fronte della molteplice varietà del reale, costretta nelle strette maglie di una decisione *ex ante* non sempre espressione di razionali canoni empirico-criminologici, ma, spesso, di astratte scelte di politica legislativa non sempre *evidence-based*³⁹.

Da questa angolatura, il *deficit* del mondo legale rispetto a quello reale da essi generato può dar vita a due differenti *incongruenze*: la *generalizzazione defettibile* e la *lacuna assiologica*⁴⁰.

Il primo fenomeno evoca la sovra o sottoinclusività della norma, la sua inevitabile imprecisione nella descrizione del reale e l’ineliminabile discrasia tra quanto astrattamente previsto ed il campo del concretamente verificabile⁴¹. Lo scarto tra «la soluzione del caso come problema di “legalità” e la soluzione del problema

³⁵ Una *ratio* ispirata essenzialmente all’alleggerimento degli oneri probatori e alla semplificazione delle procedure di accertamento. Qualora un determinato elemento risulti di difficile prova, infatti, il legislatore sceglie con l’automatismo di considerarlo accaduto al verificarsi di una determinata fattispecie-presupposto, sottraendo al giudice quote di apprezzamento valutativo e consegnando alla norma il compito di cristallizzare ed esaurire la regola dei casi descritti nella fattispecie astratta. In argomento, cfr. le osservazioni di S. LEONE, *Automatismi legislativi, presunzioni assolute e bilanciamento*, in *GdP*, 29 novembre 2017, 5, 12.

³⁶ In questa direzione, ancora, S. LEONE, *Automatismi legislativi*, cit., 2.

³⁷ Sul punto, cfr. le autorevoli riflessioni di M. CARTABIA, *I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana*, Conferenza trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola, Roma, Palazzo della Consulta, 24-26 ottobre 2013, 12.

³⁸ In questi termini, L. PACE, *L’adeguatezza della legge e gli automatismi*, cit., 71.

³⁹ In argomento cfr. A. PACE, *Misure di sicurezza e Costituzione*, in *Giur. cost.*, 1966, 193 che evidenzia come «sotto il manto delle presunzioni legali si nascondono non già comuni esperienze, ma astratte scelte di politica legislativa».

⁴⁰ Nella dottrina si è evidenziato la stretta correlazione fra i due fenomeni e, persino, il loro essere «facce della stessa medaglia». Nel primo senso, cfr. P. CHIASSONI, *La defettibilità nel diritto*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, 2008, 502; nel secondo v. R. GUASTINI, *Defettibilità, lacune assiologiche, e interpretazione*, in *Revus*, 14, 2010.

⁴¹ In argomento cfr., ancora, L. PACE, *L’adeguatezza della legge e gli automatismi*, cit., 54.

individuale»⁴², infatti, altro non identifica se non le *eccezioni implicite* che possono venire in rilievo nella fase applicativa dell'automatismo, attesa la necessità di riconoscere l'oggettiva impossibilità per la legge di predire tutto e – in particolare – di prevedere con esattezza le sue possibili eccezioni⁴³. Di talché, la defettibilità di una norma – la sua inevitabile soggezione ad eccezioni nella fase applicativa – rappresenta un connotato per certi aspetti fisiologico, specialmente se ci si confronta con un automatismo normativo, di per sé caratterizzato da una pretesa di regolazione del reale tesa ad imbrigliare i margini di discrezionalità di chi è chiamato a darvi attuazione.

A ben vedere, la concreta verificabilità di forme di ricettazione occasionale – di per sé non in grado di indiziare una pregressa attività criminosa fonte di accumulazioni di ricchezza illecita – pare allora illuminare proprio un caso di defettibilità dell'automatismo presuntivo posto alla base del meccanismo ablatorio. Un'eccezione – più o meno ricorrente – alla regola generale che, per quanto astrattamente indice di un'opzione politico-criminale verosimilmente inopportuna e per tale ragione meritevole di riconsiderazione⁴⁴, non sembra in grado di rivelare un'inattuazione di un principio costituzionale; perlomeno nella misura in cui i c.d. “casi recalcitranti”⁴⁵ risultino gestibili attraverso la previsione di “*meccanismi di flessibilità*” che diano piena attuazione al principio di adattabilità dell'effetto giuridico al fatto concreto. E la Corte – chiamata a giustiziare non tutte le scelte censurabili dal punto di vista dell'opportunità politica, ma solo quelle viziate da profili di illegittimità costituzionale – nella più volte evocata sentenza n. 33 del 2018 pare essersi mossa proprio in questa direzione, introducendo – ancorché forse in maniera non del tutto ortodossa⁴⁶ – un'apposita “valvola respiratoria”

⁴² Così A.E. CAMMARATA, voce *Formalismo giuridico*, in *Enc. dir.*, XVII, Milano, 1968, 1017.

⁴³ Sul tema cfr. le istruttive pagine di M. BARBERIS, *Filosofia del diritto: un'introduzione teorica*, Torino, 2003, 127, ma sul punto v. anche R. BIN, *Ragionevolezza e divisione dei poteri*, in *Dir. & Quest. pubbl.*, 2002 che rileva come anche «la più sensata delle leggi soffre delle sue stesse caratteristiche strutturali, cioè della generalità e astrattezza delle sue norme», aggiungendo poi che persino «una legge perfettamente giustificata per la gran normalità dei casi – per esempio perché la sua *ratio* rispecchia un equilibrio quasi “naturale” degli interessi – perde di senso man mano che le fattispecie concrete che il giudice si trova di fronte si allontanano dalla “normalità”, cioè risultino *paradossali*».

⁴⁴ Inopportuna in quanto si avvale dello schermo presuntivo – che per sua natura dovrebbe essere utilizzato solo a fronte di un collegamento tra protasi ed apodosi dotato di “alta credibilità razionale” e di solida verificabilità empirica – a fronte di un “reato-matrice” non inequivocabilmente – sempre e comunque – indicativo di un'indebita accumulazione di ricchezza. In altri termini, l'opzione legislativa – pur non del tutto priva di aderenza al dato fenomenico e, dunque, non manifestamente irragionevole – rivela comunque una diastasi tra politica criminale ed empiria che ne rende meritevole una riconsiderazione critica. Sui rapporti tra politica criminale ed empiria cfr. D. PULITANÒ, *Politica criminale*, in G. MARINUCCI – E. DOLCINI (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 1985, 14 ss.; M. ROMANO, *Secolarizzazione, diritto penale moderno e sistema dei reati*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, 500 ss. e, più di recente, C.E. PALIERO, *Il Mercato della Penalità*, Torino, 2021, X e M. CAPUTO, *Politica criminale*, in C. PIERGALLINI – G. MANNOZZI – C. SOTIS – C. PERINI – M. SCOLETTA – F. CONSULICH (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, III, Milano, 2022, 1733 s.

⁴⁵ Ovverosia quei casi che «corrispondono agli elementi essenziali descritti nella fattispecie, ma che ne divergono per altri, non rendendo possibile la piena assimilazione fra la fattispecie astratta e il caso concreto, di modo che la conseguenza giuridica non risulti pienamente adeguata alla soluzione del secondo». In questi termini, sempre, L. PACE, *L'adeguatezza della legge e gli automatismi*, cit., 57.

⁴⁶ In effetti, come già anticipato, dietro una sentenza interpretativa di rigetto pare celarsi una rimodulazione della disposizione che – a rigore – avrebbe dovuto essere realizzata con una declaratoria di illegittimità

che permette al giudice di non applicare la misura ablativa in tutti i casi di manifesta eccedenza del fatto concreto rispetto al modello che fonda la presunzione, assottigliando così il divario tra mondo legale e mondo reale, tra generalizzazioni spurie e casi di defettibilità.

Ben diverse invece sono le situazioni riconducibili a fenomeni di vera e propria lacuna assiologica. In questi casi, infatti, la scelta legislativa risulta «assiologicamente inadeguata [...] poiché il legislatore non ha tenuto conto di una distinzione di cui avrebbe dovuto tener conto»⁴⁷ che, se debitamente considerata, avrebbe portato all'adozione di una differente soluzione, in grado di dare attuazione ad un preciso imperativo costituzionale. La lacuna assiologica, insomma, lungi dall'identificare un "fisiologico" scarto tra regola ed eccezione, suscettibile di assumere rilievo sul solo piano dell'inopportunità politico-criminale, indizia una radicale incompatibilità tra livello legale e livello costituzionale, emendabile solo a fronte di un intervento censorio del Giudice delle leggi.

La recente scelta legislativa di includere anche i fatti di lieve entità in materia di stupefacenti nel complesso ordito dei reati-matrice pare espressione proprio di una tale lacuna – di una norma *sub*-ottimale che indebitamente eguaglia situazioni che avrebbero dovuto essere differenziate –, determinando una profonda crepa nella ragionevolezza del meccanismo presuntivo che fonda l'applicazione della "confisca allargata" in grado di assumere rilievo non solo sul versante dell'inopportunità, ma, prima e più in alto, sul piano della conformità a Costituzione. La strutturale contrarietà a qualsiasi parametro di plausibilità logica e di ragionevolezza empirica, infatti, rivela quasi un abuso della funzione legislativa⁴⁸ – un arbitrio che si manifesta in forma di legge⁴⁹ – che si traduce in un "non-senso" della scelta legislativa rispetto alle premesse costituzionali che dovrebbero informarne l'azione.

L'automatismo legislativo, insomma, in quanto astrazione volta a semplificare l'accertamento giudiziario, sconta inevitabilmente un certo tasso di "difettosità" e di approssimazione, incorporando sempre e comunque un margine, più o meno significativo, di errore. Si tratta di comprendere, allora, quale sia la soglia di imprecisione e di inesattezza che l'ordinamento può essere disposto a tollerare e,

costituzionale parziale o, comunque, con un'operazione manipolativa-integrativa tesa a dare adeguata soluzione ai diversi interessi coinvolti. Sul punto v., ancora, G. AMARELLI, *Confisca allargata e ricettazione*, cit., 315 s. Ritiene che la sentenza – pur non rientrando propriamente nella categoria di quelle interpretative di rigetto – produca nella sostanza conseguenze analoghe, dettando una linea di ermeneutica orientata, E. APRILE, *La confisca «allargata» ex art. 12-sexies d.l. n. 306/1992*, cit., 1571.

⁴⁷ In questi termini, E. ALCHOURRÓN – E. BULYGIN, *Sistemi normativi: introduzione alla metodologia della scienza giuridica*, Torino, 2006, 158, ma in argomento cfr. anche le riflessioni di P. CHIASSONI, *Tecnica dell'interpretazione giuridica*, Bologna, 2007, 213 ss.

⁴⁸ In argomento cfr. le istruttive riflessioni di V. CRISAFULLI, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, 1952, 187 e di G. SCACCIA, *Eccesso di potere legislativo e sindacato di ragionevolezza*, in *Pol. dir.*, 1999, 387 ss.

⁴⁹ G. ZAGREBELSKY – V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale. I. Storia, principi, interpretazioni*, cit., 160. Sul tema, più in generale, cfr. A. CERRI, voce *Ragionevolezza delle leggi*, in *Enc. giur. Treccani*, XXV, Roma, 1 ss.

soprattutto, quali siano i criteri – e le coordinate valoriali – da impiegare per effettuare una tale valutazione.

Nel tentativo di fornire una risposta ad un simile, vertiginoso, interrogativo, il primo parametro di riferimento – lo si è appena visto – non potrà che consistere nella verifica della congruenza tra il sostrato empirico “plasmato” dal meccanismo normativo e la generalizzazione posta alla sua base, giacché il suo eventuale contrasto con «l’evidenza delle cose» costituisce senz’altro di per sé un vizio di arbitrarietà della legge⁵⁰.

Un tale criterio, tuttavia, per quanto essenziale⁵¹, non pare esaurire il complesso degli elementi da prendere in considerazione. Nella valutazione dell’acceptabilità del – per certi versi fisiologico – “residuo di errore” sembra infatti giocare un ruolo importante anche un ulteriore elemento: la natura, l’importanza e il valore del bene della vita che quell’ineliminabile margine di “lacunosità” rischia di compromettere⁵². In questa prospettiva, se rispetto a referenti criminologici riconducibili alla criminalità organizzata la significatività del complesso di beni *primari* – individuali e collettivi – potenzialmente offesi può forse giustificare la scelta dell’ordinamento di dotarsi di mezzi di difesa sociale particolarmente rigorosi, anche al costo di accettare, in casi limitati e sporadici, un ingiusto sacrificio patrimoniale per alcuni soggetti⁵³ – con tutto il carico di problematiche non solo empiriche, ma anche assiologiche necessariamente implicate –, un analogo bilanciamento non può, senza ombra di dubbio, essere trasposto alla fattispecie oggetto dell’attuale questione di legittimità costituzionale.

Nel caso di specie, infatti, la presunzione di accumulazione illecita di ricchezza non solo si pone in strutturale contrasto con qualsivoglia criterio di regolarità statistica, ma non si lascia giustificare neanche dalla presenza di eventuali contro-interessi che possano – a torto o a ragione – rendere in qualche modo accettabile il tasso di errore inevitabilmente connesso ad ogni automatismo, anche al più raffinato e ben congegnato.

⁵⁰ In argomento, imprescindibile il rinvio a G. SCACCIA, *Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, Milano, 2000, 244.

⁵¹ Sul punto, cfr. le osservazioni di L. PACE, *Gli automatismi legislativi nella giurisprudenza costituzionale*, in *GdP*, 18 settembre 2014, 15.

⁵² Molto chiara, in questo senso, S. LEONE, *Automatismi legislativi*, cit., 34 ss. D’altronde, si è osservato come «l’insofferenza per gli automatismi», in particolare quelli sanzionatori, «è direttamente proporzionale al lignaggio del diritto/interesse/valore sacrificato dallo stesso». In questi termini, V. MANES, [La Corte costituzionale ribadisce l’irragionevolezza dell’art. 569 c.p. ed aggiorna la “dottrina” del “parametro interposto” \(art. 117, comma primo, Cost.\)](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2/2013, 201.

⁵³ Sul punto, cfr., ancora, S. LEONE, *Automatismi legislativi*, cit., 40 s. che richiama la giurisprudenza costituzionale che, in più occasioni, ha ritenuto legittima la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere nei confronti degli imputati per il delitto *ex art. 416 bis c.p.*, non solo in considerazione dei tratti tipici della criminalità mafiosa («radicamento territoriale, fitta rete di collegamenti personali, alta capacità di intimidazione»), ma anche in ragione della necessità di salvaguardare interessi “superiori”, che lo Stato non può rischiare di compromettere, anche al prezzo di un ingiusto sacrificio della libertà personale di taluni soggetti. Sul tema cfr. Corte cost., ord. 24 ottobre 1995, n. 450; Corte cost., 21 luglio 2010, n. 265; Corte cost., 29 marzo 2013, n. 57; Corte cost., 24 gennaio 2017, n. 17 e, in senso analogo, anche Corte EDU, sez. I, 6 novembre 2003, *Pantano c. Italia*.

Ad di là delle apparenze allora – è bene ribadirlo – l’unico orizzonte di significato che può giustificare un intervento siffatto è rappresentato dalla volontà di inasprire la complessiva risposta sanzionatoria nei confronti dei fatti puniti dall’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. Un obiettivo che in nessun caso può legittimare una torsione della “confisca allargata” verso scopi politico-criminali ad essa del tutto estranei, in grado di incrinare irrimediabilmente il già precario equilibrio tra aspirazioni recuperatorie e diritti patrimoniali sacrificati sul quale si regge l’impalcatura presuntiva che anima la sua operatività.

5. Ragionevolezza della legge e «bruto predominio» sulla realtà.

Il monito di razionalità che la Corte aveva formulato al legislatore nella precedente decisione n. 33 del 2018 pare destinato a rimanere sistematicamente disatteso. L’ennesimo intervento ampliativo del novero dei reati-matrice, infatti, non sembra semplicemente il portato di una modifica occasionale e saltuaria – magari condizionata, per quanto in modo deprecabile, dall’onda emotivo-securitaria del momento – ma rivela una più profonda “*incontinenza*” legislativa, espressione di una generale tendenza regressiva della politica criminale contemporanea improntata ad un rigorismo sempre più di facciata, caratterizzato da un’ostentazione *muscolare* della forza repressiva che pare dissimulare una strutturale incapacità di far fronte ai problemi che pure si intenderebbero affrontare⁵⁴.

Una tale involuzione è particolarmente evidente nel caso in esame, atteso che l’opzione legislativa pare aver completamente abbandonato ogni proposito di dare alla società prodotti normativi coerenti, pacificatrici, logicamente ed empiricamente giustificabili⁵⁵ ed essersi risolta, al contrario, in una scelta priva di qualsivoglia – ancorché minima – dose di adeguatezza, congruenza e proporzionalità rispetto al contesto di vita regolato⁵⁶.

A fronte di una tale degenerazione, il necessario spazio contro-maggioritario di verifica della compatibilità costituzionale delle scelte legislative non può rimanere completamente disarmato, ma necessita di *gatekeepers* istituzionali vigili e sempre maggiormente sensibili alla natura «totale ma non totalizzante» della Costituzione⁵⁷, in grado non tanto di imporre una disciplina compiuta di qualsiasi aspetto della realtà ordinamentale, quanto di stendere sugli spazi non espressamente regolati la «luce onnipervasiva dei principi-valori fondamentali» grazie ai quali è possibile raggiungere qualsiasi «angolo, sia pure il più remoto, dell’ordinamento»⁵⁸. In particolare, il più volte

⁵⁴ In argomento, di recente, D. PULITANÒ, [Sulle attuali politiche del diritto penale](#), in *questa Rivista*, 1° giugno 2023, 10 ss.

⁵⁵ Sul punto, cfr., ancora, G. ZAGREBELSKY – V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale. I. Storia, principi, interpretazioni*, cit., 160.

⁵⁶ In argomento, cfr. le riflessioni di G. SCACCIA, *Gli “strumenti” della ragionevolezza*, cit., 388.

⁵⁷ Mutuando l’icastica formula di L. PACE, *L’adeguatezza della legge e gli automatismi*, cit., 88 ss.

⁵⁸ In questi termini, A. RUGGIERI, *La discrezionalità del legislatore tra teoria e prassi*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 30 novembre 2006.

evocato vaglio di ragionevolezza⁵⁹ – espressione di quella «ininterrotta dialettica fatto/diritto»⁶⁰ in grado di erigere un «ponte fra prescrizioni e realtà»⁶¹ – proprio nei casi di totale scollamento tra *voluntas legis* e porzione del reale che si intende disciplinare lungi dal costituire una “fuga dal diritto”, una pericolosa accettazione di logiche di giustizia sostanziale⁶², un’indebita sostituzione del disegno politico-criminale della Corte a quello del legislatore, rappresenta un valido strumento per evitare che la regolazione normativa in altro non si risolva se non in un «bruto predominio»⁶³ sulla realtà, un’imposizione arbitraria della volontà legislativa in spregio a qualsivoglia parametro di adeguatezza al contesto empirico-sociale.

Del resto, il sottile *discrimen* tra irragionevolezza costituzionalmente significativa e mera inopportunità politico-criminale – per quanto inevitabilmente fluido e difficilmente cristallizzabile una volta per tutte⁶⁴ – pare assestarsi proprio in questo precario equilibrio: nell’evitare che il bruto e cieco predominio della regolazione possa non tanto frustrare l’*optimum* regolativo, quanto annichilire quelle basilari esigenze di conformità ed adeguatezza della legge ai vincoli di realtà⁶⁵, espressione di un’istanza di

⁵⁹ In dottrina si è evidenziato che in materia penale «la ragionevolezza [...] riflette sempre più un paradigma eteròclito, suscettibile di diverse declinazioni, spesso contenutisticamente indefinite e persino teleologicamente ambigue». In questi termini, V. MANES, *Attualità e prospettive del giudizio di ragionevolezza in materia penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 741; considerazioni poi ribadite in ID., [I recenti tracciati della giurisprudenza costituzionale in materia di offensività e ragionevolezza](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 1/2012, 110. Evidenzia la varietà e complessità degli stilemi argomentativi utilizzati dalla Corte in materia di giudizio di ragionevolezza, tale da rendere «quanto mai precarie e fluide tutte le prospettabili categorizzazioni dogmatiche», anche N. RECCHIA, [Le declinazioni della ragionevolezza penale nelle recenti decisioni della Corte costituzionale](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2/2015, 62 ss.

⁶⁰ Sul tema v. L. D’ANDREA, *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, Milano, 2005, 236.

⁶¹ C. LAVAGNA, *Ragionevolezza e legittimità costituzionale*, in ID., *Ricerche sul sistema normativo*, Milano, 1984, 646.

⁶² In questi termini, ancora, L. PACE, *L’adeguatezza della legge e gli automatismi*, cit., 73.

⁶³ Mutuando la felice espressione di G. ZAGREBELSKY, *Principi e voti. La Corte costituzionale e la politica*, Torino, 2005, 116.

⁶⁴ Sul complesso tema, con specifica attenzione alla materia penale, cfr. le osservazioni di F. PALAZZO, *Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità delle leggi penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, 383 s. che rileva come sia più conforme all’istanza democratica un controllo di costituzionalità «ancorché penetrante sulle opzioni politico-criminali del legislatore, ma fondato su canoni razionali apertamente e chiaramente “riempiti” di argomenti scientifici, storici e comparatistici, piuttosto che un sindacato apparentemente di rigorosa garanzia ma celante dietro l’apoditticità di motivazioni apparenti valutazioni dotate di un tasso di “discrezionalità” probabilmente più elevato». Sul punto cfr. anche G. INSOLERA, *Principio di eguaglianza e controllo di ragionevolezza sulle norme penali*, in G. INSOLERA – N. MAZZACUVA – M. PAVARINI – M. ZANOTTI (a cura di), *Introduzione al sistema penale*, I, Torino, 2012, 410 s. secondo cui «[l]a questione dell’esercizio di una attività normativa da parte della Corte in campo penale, realizzata [...] non solo attraverso le sentenze manipolative, ma anche, se non soprattutto, attraverso i modi più penetranti con cui operano i controlli di ragionevolezza, deve essere [...] affrontata muovendo proprio dalla «particolarissima natura delle norme che formano oggetto del principio costituzionale di legalità, dettato dal 2° comma dell’art. 25» e, più in generale, R. BIN, *Ragionevolezza e divisione dei poteri*, cit. che, in un contesto discorsivo volto a valorizzare il ruolo dei giudici *a quibus*, riconosce alla Corte costituzionale una delicata posizione esterna – quasi di arbitro – di un conflitto sulla divisione dei poteri che interessa, anzitutto, il legislatore e, appunto, il giudice comune.

⁶⁵ In argomento cfr. le riflessioni di D. PULITANÒ, *Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scientifico*, in *Riv.*

razionalità intrinseca al diritto – quasi una sorta di “minimo etico” di scienza della legislazione – che in nessun caso la volontà legislativa può pretermettere.

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**